



# COMUNE DI TERZOLAS

## PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Torraccia n° 2 - 38027 Terzolas - ☎ 0463/901309 - 📠 0463/903850 - Cod. Fisc. 00159200229  
E-mail: [c.terzolas@comuni.infotn.it](mailto:c.terzolas@comuni.infotn.it)



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Approvato con Deliberazione Consigliare n. 17 da data 27.09.2006

**COMUNE DI TERZOLAS**  
**PROVINCIA DI TRENTO**  
**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Approvato con deliberazione consiliare n.17 di data 27.09.2006

**I N D I C E**

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
  - ART. 2 - DEFINIZIONI
  - ART. 3 - CONDIZIONI PRELIMINARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA
  - ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI
  - ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
  - ART. 6 - AMMISSIONE AI MERCATI
  - ART. 7 - PARTECIPAZIONE AI MERCATI SALTUARI (FIERE)
  - ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL MERCATO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI
  - ART. 9 - MERCATI E TIPOLOGIE DI POSTEGGI AMMESSI
  - ART. 10 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE
  - ART. 11 - PERMESSI TEMPORANEI
  - ART. 12 - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E AMPLIAMENTO DELLE AREE DI MERCATO
  - ART. 13 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO
  - ART. 14 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI E POSTEGGI ESISTENTI
  - ART. 15 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
  - ART. 16 - GRADUATORIA DI MERCATO
  - ART. 17 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN GRADUATORIA
  - ART. 18 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA
  - ART. 19 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER NUOVE AUTORIZZAZIONI
  - ART. 20 - REVOCA
  - ART. 21 - VIABILITÀ
  - ART. 22 - DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE
  - ART. 23 - ALLESTIMENTO DEI BANCHI ED ATTREZZATURE PER LA VENDITA
  - ART. 24 - LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
  - ART. 25 - ORARIO DI MERCATO
  - ART. 26 - ORARIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
  - ART. 27 - TASSE, TRIBUTI E CANONI ANNUALI
  - ART. 28 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI
  - ART. 29 - NORME COMPORTAMENTALI DEGLI OPERATORI DI MERCATO
  - ART. 30 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO
  - ART. 31 - RESPONSABILITÀ
  - ART. 32 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
  - ART. 33 - VIGILANZA
  - ART. 34 - SANZIONI
  - ART. 35 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
  - ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- A L L E G A T O I**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su area pubblica sul territorio comunale in attuazione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/leg. e degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla deliberazione provinciale n. 3202 dd. 30 novembre 2001.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Per quanto concerne le definizioni terminologiche utilizzate nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa provinciale di riferimento di cui all'art. 1.

### **Art. 3 - Condizioni preliminari per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica**

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è consentita solo ai titolari di apposita autorizzazione.
2. Per l'esercizio di attività di vendita in forma ambulante con occupazione di suolo pubblico viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione la concessione del relativo posteggio.

### **Art. 4**

#### **Classificazione dei mercati**

1. Ai fini del presente Regolamento i “mercati” sono distinti in:
  - mercati di servizio
  - mercati specializzati
  - mercati saltuari
  - mercati temporanei.
2. Costituiscono “mercati di servizio” quelli istituiti per una o più delle seguenti finalità:
  - a) per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale a posto fisso;
  - b) per assicurare ai consumatori maggiori possibilità od alternative di acquisto;
  - c) per promuovere la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani.
3. Sono classificati “mercati specializzati”, sia a carattere periodico che saltuario, i mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione ed alla vendita di particolari prodotti artigianali od agroalimentari locali e comunque alla vendita di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione.
4. Sono classificati “mercati temporanei” quelli istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente, come le sagre od iniziative analoghe, o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e similari.
5. Sono classificati “mercati saltuari”, comunemente detti fiere, quelli che si svolgono almeno una volta all'anno con individuazione certa della data o del periodo.

### **Art. 5 - Durata della concessione**

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici e saltuari ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata dietro richiesta. La concessione di area pubblica nei mercati temporanei è limitata al giorno o ai giorni di effettuazione degli stessi.
2. La scadenza è comunicata per iscritto dal Comune al titolare della stessa in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.
3. La concessione non potrà essere ceduta a nessun titolare se non con l'azienda commerciale o ramo d'azienda.
4. La concessione di area pubblica nei mercati temporanei è limitata al giorno o ai giorni di effettuazione degli stessi.
5. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o di rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha una durata pari al tempo residuo della concessione originaria.

- 6. Durante il decennio di concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione. Il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente e la revoca della concessione per la residua durata della stessa.**

#### **Art. 6 - Ammissione ai mercati**

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati gli operatori ambulanti in possesso di regolare concessione di assegnazione di posteggio, nonché gli operatori in possesso di idoneo titolo autorizzatorio iscritti nell'apposita graduatoria secondo le modalità stabilite all'art. 16.
2. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione inoltrata al Comune.
3. I titolari delle autorizzazioni possono peraltro avvalersi, nel rispetto della vigente normativa di settore, dell'ausilio di collaboratori familiari, prestatori d'opera e personale dipendente. E' esclusa qualsiasi altra forma di rappresentanza o di delega ad altri soggetti.
4. La legittimazione dei soggetti non titolari che si presentano sul mercato con le qualifiche di cui al comma 3, può essere accertata in loco attraverso la richiesta di compilazione di dichiarazioni sostitutive successivamente verificabili.

#### **Art. 7 - Partecipazione ai "mercati saltuari" (FIERE)**

1. Le domande o conferme di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate presso la sede comunale **non oltre i 60 giorni prima dello svolgimento del mercato – fiera.**
2. Durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni di mercati saltuari successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire entro il termine di cui al precedente comma 1, apposita comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione.
3. Il mancato o ritardato invio della comunicazione di conferma di cui al precedente comma 2 comportano **l'esclusione dalla possibilità di partecipazione al mercato saltuario per l'anno corrente nonché la revoca della concessione per la residua durata della stessa.**

#### **Art. 8 - Partecipazione al mercato/fiera da parte di altri soggetti**

1. La partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (volantinaggio, promozioni culturali, beneficenza, iniziative politiche) viene di volta in volta autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sempre che le stesse non siano di intralcio alla circolazione e siano compatibili con le regole di convivenza pacifica e di ordine all'interno dello stesso.
2. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, necessita ottenere l'apposita autorizzazione.

#### **Art. 9 - Mercati e tipologie di posteggi ammessi**

1. I mercati ammessi sul territorio comunale, la loro classificazione e frequenza sono stabiliti secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. L'area dei singoli mercati e le relative aree di pertinenza nonché il numero e la superficie dei posteggi adibiti al commercio su area pubblica sono individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento che ne formano parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 10- Tipologie merceologiche**

1. Le tipologie merceologiche ammesse sui mercati, nei posteggi appositamente individuati, sono le seguenti:
  - Generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria e rosticceria);
  - Generi non alimentari (quali abbigliamento, pelletterie, calzature, accessori, casalinghi, ecc );

- Vendita del proprio prodotto da parte di produttori agricoli e/o artigiani iscritti all'Albo Artigiani, nei posteggi appositamente riservati. **(vedi allegato)**.
2. I posteggi riservati al proprio prodotto possono essere assegnati anche a soggetti invalidi inseriti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro.

### **Art. 11 - Permessi temporanei**

1. In occasione di particolari festività (Natale, Festa patronale, manifestazioni turistiche e sportive) possono essere organizzati mercati temporanei a tema.
2. L'area mercatale è individuata di volta in volta in relazione al luogo di svolgimento della singola manifestazione.
3. I posteggi dei mercati temporanei vengono assegnati in base alle caratteristiche dei prodotti o articoli proposti dai partecipanti rispetto alle finalità perseguite con il tipo di mercato e in conformità al tema caratterizzante il tipo di manifestazione eventualmente connessa.
4. Agli operatori partecipanti viene rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000.

### **Art. 12 - Istituzione di nuovi mercati e ampliamento delle aree di mercato**

1. Le aree per mercati e fiere di nuova istituzione e i relativi posteggi nonché l'ampliamento permanente delle aree mercatali esistenti sono stabilite dal Consiglio comunale con modifica all'Allegato 1 e alle planimetrie del presente Regolamento.
2. L'individuazione delle aree per il mercato viene effettuata con riferimento alla disponibilità di aree pubbliche o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, compatibilmente con le valutazioni di pianificazione urbanistica e con il piano di viabilità.
3. A seguito dell'approvazione del provvedimento istitutivo di nuovi mercati e/o posteggi è approvato e pubblicato il bando contenente i criteri di assegnazione di cui all'art. 15 e le modalità di presentazione delle domande secondo le forme di pubblicità di cui all'art. 23 del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000.

### **Art. 13 - Spostamento del mercato**

1. Lo spostamento di sede dei mercati esistenti è deliberato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della L.P. 4/2000 e dell'art. 24, comma 3, del regolamento della L.P. 4/2000 e con l'osservanza dei seguenti limiti:
- lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori e la tutela della sicurezza pubblica;
  - lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato,.
2. Lo spostamento definitivo di sede del mercato è deliberato dal Consiglio comunale con modifica all'Allegato 1 e alle planimetrie del presente Regolamento, mentre lo spostamento temporaneo della sede del mercato è fissato con idoneo provvedimento comunale nel quale sono indicati i motivi contingenti determinanti lo spostamento, l'area e gli spazi assegnati temporaneamente agli operatori ambulanti e la durata dello spostamento.
3. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.
4. L'adozione del provvedimento di spostamento forzoso, totale o parziale del mercato, è assunta, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale della categoria ambulante.

#### **Art. 14 Soppressione dei mercati e posteggi esistenti**

1. La soppressione dei mercati e/o posteggi esistenti è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Comunale inteso a modificare il presente regolamento in presenza delle seguenti circostanze:
  - a. per mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b. per revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio e per mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

#### **Art. 15 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi dei mercati di nuova istituzione viene determinata formando apposite graduatorie, distinte per commercianti ambulanti e produttori agricoli e/o artigiani iscritti all'albo, di tutte le domande presentate entro il termine stabilito nel bando.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 vengono redatte in base al criterio del sorteggio fra i richiedenti da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi di mercato che si rendono disponibili a seguito dell'ampliamento dell'area di mercato o della revoca della concessione o della rinuncia da parte del titolare è disposta nei confronti degli operatori che risultano validamente inseriti nella graduatoria di mercato valida per i non titolari di posteggio fisso di cui all'art. 16 in ordine decrescente sulla base del punteggio maturato.
4. L'assegnazione temporanea dei posteggi resi disponibili per assenza dei rispettivi titolari viene effettuata attingendo ad apposita graduatoria di cui all'art. 16 alla quale si iscrivono gli ambulanti non titolari di posteggio fisso che intendono frequentare il mercato.

#### **Art. 16 - Graduatoria di mercato**

1. L'operatore titolare di posteggio fisso che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è ritenuto assente e il relativo posteggio viene considerato disponibile all'assegnazione temporanea.
2. I posteggi liberi vengono assegnati a cura dei funzionari addetti dell'Amministrazione comunale preposti al servizio seguendo l'ordine decrescente di graduatoria.
3. Vengono redatte graduatorie separate per i commercianti ambulanti e produttori agricoli e/o artigiani.
4. In caso di assenza di un produttore agricolo o di altro operatore della categoria speciale (artigiani e invalidi), il posteggio potrà essere occupato solo da un altro produttore o altro operatore iscritto nella graduatoria delle categorie speciali, in mancanza di operatori iscritti nella graduatoria speciale i posteggi saranno assegnati seguendo la graduatoria degli ambulanti temporanei.
5. La graduatoria di mercato viene aggiornata annualmente attribuendo 0,1 punti per ogni presenza maturata e registrata e 0,5 per la presentazione della domanda. A parità di punteggio, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda, in caso di ulteriore parità, si ricorre all'ordine alfabetico.
6. Con l'aggiornamento, l'operatore iscritto in graduatoria che non abbia fatto registrare né la propria richiesta di partecipazione né la propria presenza, decade dalla medesima e viene cancellato d'ufficio con perdita del punteggio eventualmente maturato. L'operatore decaduto dalla graduatoria potrà ripresentarsi al mercato previo inoltramento di nuova domanda di inserimento in graduatoria.
7. L'operatore che acquisti il ramo aziendale di altro operatore iscritto in graduatoria subentra nel posto occupato dal dante causa previa domanda da inoltrarsi all'ufficio competente attestante l'avvenuto trasferimento di azienda.
8. L'operatore già titolare di almeno due posteggi fissi sul mercato che figuri anche nelle graduatorie dei non titolari non matura punteggi di frequenza per il posto in graduatoria.
9. Viene fatto salvo il punteggio maturato dai singoli partecipanti fino alla data di efficacia del presente regolamento.

#### **Art. 17 - Domanda di partecipazione in graduatoria**

1. L'inserimento in graduatoria viene effettuato previa domanda di partecipazione sottoscritta a cura dell'operatore interessato ove vengono indicate le generalità e gli estremi del titolo autorizzatorio abilitante al commercio ambulante ai sensi dell'art. 15 della L.P. 4/2000.

2. I produttori agricoli attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la propria qualità indicando l'ubicazione dell'azienda, i terreni destinati all'allevamento o alla coltivazione, l'entità della superficie autorizzata e la tipologia dei prodotti posti in vendita.
3. Gli artigiani attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la propria qualità indicando la sede dell'azienda, l'iscrizione all'albo professionale, la tipologia dei prodotti posti in vendita.
4. Gli invalidi attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la propria condizione e l'iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro.
5. L'operatore può partecipare al mercato e maturare punteggi sulla base delle presenze effettuate a decorrere dal momento di ricevimento della lettera di ammissione in graduatoria.

#### **Art. 18 - Trasferimento d'azienda**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda per atto tra vivi o mortis causa comporta il trasferimento della autorizzazione e della concessione di posteggio.
2. La domanda di subingresso nella proprietà o gestione della azienda viene presentata su apposito modello costituito dalla comunicazione di subingresso e dalla richiesta di concessione del posteggio in subingresso. Detta domanda deve essere prodotta su apposita modulistica e contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98, gli estremi del titolo di trasferimento dell'azienda (data, numero di repertorio e ufficio del registro presso cui l'atto è stato depositato e copia dell'atto di trasferimento registrata), la autorizzazione/concessione del dante causa in originale.
3. Il subingresso nelle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è comunicato dal subentrante utilizzando apposita modulistica.
4. La durata massima dei procedimenti di cui ai commi precedenti è di 60 giorni.

#### **Art. 19 - Procedimenti amministrativi per nuove autorizzazioni**

1. La domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica è redatta su apposito modello disponibile presso gli uffici comunali contenente il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98 e tutte le altre informazioni riguardanti il tipo di mercato o il tipo di commercio per il quale si richiede l'autorizzazione e il settore merceologico praticato.
2. I procedimenti amministrativi relativi ai nuovi rilasci o ad eventuali variazioni hanno una durata massima di 60 giorni.
3. In caso di emissione di bando di assegnazione dei posteggi la decorrenza del termine di cui al comma 2 si intende dalla scadenza fissata nel bando medesimo per la presentazione delle domande.

#### **Art. 20 - Revoca**

1. Il provvedimento di revoca è emesso nei casi di cui all'art. 19, comma 3, della L.P. 4/2000 e art. 24 del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000.
2. Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'occupazione del posteggio di cui all'articolo 27 comporta la revoca.
3. La mancata comunicazione scritta di conferma della partecipazione, **l'assenza ingiustificata o giustificata ma inviata oltre il termine di giorni quindici dalla data di svolgimento della fiera**, o con giustificazione ritenuta dall'Amministrazione non valida, comporta la revoca della concessione per la residua durata della stessa.

#### **Art. 21 - Viabilità**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato anche mediante rimozione forzata dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in particolare in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda il transito di mezzi di soccorso e di emergenza.
3. E' altresì vietato condurre cani di grossa taglia sprovvisti di guinzaglio e museruola.

### **Art. 22 - Dimensione dei posteggi e caratteristiche**

1. I posteggi di mercato sono delimitati e assegnati in conformità all'area indicata nelle rispettive planimetrie allegata al presente regolamento e in base a quanto indicato sull'autorizzazione/concessione.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà eventualmente uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione per motivate situazioni.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco non può superare quella indicata in concessione salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate, analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi.

### **Art. 23 - Allestimento dei banchi ed attrezzature per la vendita**

1. L'operatore ambulante deve essere munito di idonea ed adeguata attrezzatura per l'esposizione della merce. Detta attrezzatura dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di polizia urbana previsti dalla normativa di settore nonché tutti i requisiti eventualmente prescritti con appositi provvedimenti comunali.
2. Non sono ammessi al mercato operatori ambulanti la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli ambulanti devono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni, olio o altro materiale.
4. Gli ambulanti in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. La sosta dei veicoli sui posteggi in concessione può avvenire solo nelle aree idonee e come tali individuate nella planimetria allegata al presente regolamento.
6. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo tale che le loro estremità si elevino dal suolo almeno metri due, che non siano di ostacolo al passaggio pedonale e veicolare, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.
7. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

### **Art. 24 - Limiti per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante**

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere esercitato nel rispetto dei limiti di tempo e di spazio previsti dall'art. 22, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000 e s.m..
2. L'attività di commercio e l'esposizione della merce può essere svolta solamente tramite l'utilizzo del mezzo di trasporto con esclusione di qualsiasi occupazione di suolo pubblico.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo stabilito dalla legge. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi abusivo.
5. E' fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
  - a. in concomitanza con lo svolgimento dei mercati nelle aree immediatamente adiacenti quelle ove si svolge il mercato, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 500.
  - b. sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici.
  - c. negli stalli di sosta riservati alle autovetture.
6. Il divieto di cui al punto b) del comma 5) non vale in concomitanza di sagre, eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune per le quali risulta compatibile la vendita su area pubblica nonché per le associazioni di volontariato che esercitino la vendita per beneficenza e che risultino regolarmente autorizzate.



## **Art. 25 - Orario di mercato**

Orario di svolgimento dei mercati

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono secondo gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco e con medesimo atto possono essere modificati.
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvi i casi di provata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personale, dei familiari, ecc.) e previa autorizzazione da parte del personale preposto alla vigilanza.
3. Per ogni mercato possono essere nominati due rappresentanti degli operatori ai quali è affidato il compito di esporre al personale preposto alla vigilanza e all'Amministrazione comunale le esigenze relative alla chiusura anticipata dal mercato. I rappresentanti sono eletti a maggioranza semplice dai titolari della concessione di posteggio del mercato.
4. per quanto concerne i mercati saltuari (fiere), il posteggio deve essere occupato entro le ore 7.30 del giorno del mercato/fiera pena l'assegnazione del posto agli ambulanti in graduatoria ed il banco per la vendita potrà essere aperto solo dopo le ore 8.00.
5. l'orario di chiusura del mercato saltuario (fiera) viene fissato per le ore 18.00.

## **Art. 26 - Orario per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante**

1. Lo svolgimento dell'attività su area pubblica in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito entro la fascia oraria prevista dagli articoli 10 e 11 della L.P. 4/2000 e quindi in conformità all'orario consentito agli esercizi di vendita al dettaglio, con esclusione dell'obbligo di rispettare la mezza giornata di chiusura settimanale.

## **Art. 27 - Tasse, tributi e canoni annuali**

1. Le concessioni dei posteggi sono assoggettate al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) secondo le modalità previste dal relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 di data 22.12.1998.
2. La riscossione dei corrispettivi dovuti avviene il giorno stesso della fiera/mercato per mezzo degli incaricati dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 28 - Esposizione dei prezzi**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita o sulle attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo relativo.
2. Quando siano esposti congiuntamente più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

## **Art. 29 - Norme comportamentali degli operatori di mercato**

1. E' fatto obbligo agli operatori partecipanti di:
  - a. esibire l'autorizzazione e la relativa concessione ad ogni richiesta da parte degli agenti di vigilanza;
  - b. usare sempre modi corretti ed educati in particolare con la clientela, con i colleghi e con gli addetti dell'Amministrazione nonché con gli agenti di Polizia Municipale;
  - c. fornire agli addetti dell'Amministrazione o agli agenti di Polizia Municipale tutte le notizie e la collaborazione dagli stessi richieste al fine di consentire il regolare funzionamento del mercato;
  - d. non rifiutare le comunicazioni o gli avvisi inviati agli stessi per motivi di servizio;
  - e. effettuare le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
2. E' altresì vietato:
  - a. sporcare, deteriorare o danneggiare in qualsiasi modo gli spazi e i manufatti esistenti;
  - b. fare schiamazzi, pronunciare frasi o parole sconvenienti, compiere qualunque atto che possa turbare o compromettere l'ordine o la sicurezza del mercato, nonché rendersi in qualunque modo molesti;
  - c. ingombrare gli spazi destinati al transito al di fuori degli spazi loro assegnati;
  - d. utilizzare bruciatori e GPL realizzati od installati in difformità dalle norme di sicurezza.

### **Art. 30 - Servizio di pulizia del mercato**

1. Prima di lasciare il rispettivo posteggio, i concessionari debbono provvedere ad una accurata pulizia del suolo pubblico in concessione mediante il deposito dei rifiuti del posteggio in adeguati contenitori (differenziando cartone e imballaggi di plastica), posti a disposizione del Comune che provvederà alla raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi ovvero secondo le modalità all'uopo impartite.

### **Art. 31 - Responsabilità**

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

2. Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.

3. Gli operatori ambulanti sono responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

### **Art. 32 - Normativa igienico-sanitaria**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente ed è soggetta al controllo dell'Autorità sanitaria.

2. La vendita di generi alimentari freschi non conservabili nonché la produzione, la manipolazione, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire solo con strutture attrezzate ed idonee da un punto di vista igienico-sanitario.

3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

4. La documentazione sanitaria relativa alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari deve essere esibita a richiesta degli Organi di Vigilanza.

### **Art. 33 - Vigilanza**

1. i funzionari dell'Amministrazione Comunale di Terzolas, Il Comando di Polizia Municipale, gli agenti di P.S., provvedono all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza sui mercati.

### **Art. 34 - Sanzioni**

1. Le infrazioni di lieve entità alle norme comportamentali danno luogo a diffida (verbale o scritta) da parte degli agenti di Polizia Municipale e degli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 33.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento vengono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa pari agli importi di cui all' art. 20, comma 7, della L.P. 4/2000 secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

3. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva di cui all'art. 20, comma 2, della L.P. 4/2000.

### **Art. 35 - Procedimento sanzionatorio**

1. L'operatore sanzionato che non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria con pagamento in misura ridotta può presentare in carta libera ai sensi dell'art. 18 della L.689/81 scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dal Dirigente responsabile di Servizio.

2. Dopo l'esame di merito e di legittimità degli eventuali scritti difensivi o degli elementi emersi nel corso dell'audizione, viene emessa un'ordinanza che può essere:

1. di archiviazione qualora non risulti fondato l'accertamento dell'illecito;

2. di ingiunzione di pagamento con la fissazione dell'entità della sanzione pecuniaria da versare nel caso in cui l'accertamento risulti fondato.

3. La durata del presente procedimento è di 60 giorni.

### **Art. 36 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il funzionamento dei mercati ambulanti approvato con deliberazione 68 di data 20.12.1991.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

#### **A L L E G A T O 1**

° mercato saltuario n.1

Denominazione: "Ferata"

Ubicazione: TERZOLAS – Via Longa, Via Roma, Via G.Ciccolini, P.zza Torraccia, Via Sen. Bruno Kessler, P.zza della Chiesa, Via Don Pietro Silvestri.

adiacente zona parcheggi, vicino alla stazione della Ferrovia Trento Malè.

Durata: 1 giorno

Frequenza: annuale

Giorno di svolgimento: la domenica più vicina all'otto novembre.

Numero totale posteggi: 132

di cui:

Alimentari / non alimentari n°127

Produttori agricoli e/o artigianali n° 5

Segue planimetria.